

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 107 a iniziativa a iniziativa dei Consiglieri  
Casini, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Bora, Vitri

## DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI E ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Signori Consiglieri,

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di favorire la consapevolezza, la prevenzione, e quindi la diagnosi precoce, nonché il miglioramento delle cure e la ricerca di una patologia femminile preoccupante e purtroppo molto diffusa: l'endometriosi.

In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d'età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna (fonte Ministero della Salute 22 marzo 2022).

L'endometriosi è inserita nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti, solo per gli stadi clinici più avanzati nel 2017, riconoscendo a una parte di queste pazienti il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo.

È pertanto fondamentale promuovere la conoscenza e la ricerca della malattia e delle patologie associate, per consentire una diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza della patologia fin dall'adolescenza e riconoscerne la rilevanza sociale.

La presente proposta di legge è articolata come segue:

- l'articolo 1 riconosce la rilevanza sociale dell'endometriosi, ne promuove la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo al fine di agevolarne la prevenzione e la diagnosi precoce, il miglioramento delle cure nonché la ricerca;
- l'articolo 2 istituisce il Registro regionale dell'endometriosi finalizzato alla raccolta e all'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia;
- l'articolo 3 stabilisce da parte della Giunta regionale le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico e per il controllo delle pazienti;
- l'articolo 4 prevede la pianificazione della formazione specifica del personale sanitario regionale;
- l'articolo 5 promuove l'utilizzo di tecnologie innovative quali strumenti di supporto in favore della popolazione adolescenziale così da favorire la consapevolezza sui sintomi dell'endometriosi;
- l'articolo 6 riconosce e valorizza la rilevanza sociale degli enti del Terzo settore;
- l'articolo 7 istituisce il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi;
- l'articolo 8 promuove iniziative in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza

sull'endometriosi;

- l'articolo 9 istituisce la Settimana regionale dell'endometriosi in occasione della quale la Regione promuove e realizza campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla malattia;
- l'articolo 10 prevede la clausola valutativa;
- l'articolo 11 determina le disposizioni finanziarie prevedendo l'istituzione di un'apposita voce di spesa;
- l'articolo 12 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

